

**Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario
relativo alla Concessione per la progettazione ed esecuzione
della Linea "1" della Metropolitana di Napoli**

Tratta Dante – Garibaldi – C.D.N. con CUP B41E76000000004

e

Tratta C.D.N. – Capodichino con CUP B41E04000210001

TRA

Il Comune di Napoli Area Infrastrutture Servizio Linee Metropolitane Urbane nella persona del Rup Ing. Serena Riccio, che sottoscrive il presente Protocollo nella qualità di stazione appaltante (di seguito "Stazione Appaltante")

E

La società **M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.**, nella persona del Direttore Generale Ing. Fabio Giannelli in qualità di aggiudicatario (di seguito "Concessionario");

PREMESSO:

- che l'art.36 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n.45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art.176 del decreto legislativo n.163/2006;
- che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015 n. 155) adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art.36 del decreto legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n.45/2011 e a definire i tempi di attuazione, tra l'altro:
 - individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione della infrastruttura strategica considerata debbono assumere;

- identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato "Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi
 - servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario", pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;
 - prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
 - procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa Antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
 - prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'Interno, CCASGO e DIA e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante e/o al Concessionario;
- che l'intervento per la progettazione e realizzazione della Linea "1" della Metropolitana di Napoli (di seguito "Opera") è incluso nel programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
 - che in data 22 luglio 1976 è stato stipulato il contratto/convenzione rep n. 25821 e successivi atti integrativi e/o aggiuntivi per la progettazione e la realizzazione della Linea "1" della Metropolitana di Napoli tratta Dante – Garibaldi C.D.N. e tratta C.D.N. – Capodichino (di seguito "Convenzione") tra il soggetto aggiudicatore Comune dei Napoli e il concessionario M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. con sede legale in Napoli alla via Galileo Ferraris, 101;
 - che in data 4 settembre 2020 tra la Prefettura di Napoli, la Stazione Appaltante – Comune di Napoli ed il Concessionario – M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. è stato stipulato il Protocollo di Legalità previsto dall'art. 176 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto

CONVENGONO:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art.2

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'Opera, le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione

del relativo CUP, sul quale accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente dedicato entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'Opera ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque prima di effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta adesione ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere al Concessionario, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al Concessionario preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per "filiera delle imprese" (di seguito "Filiera") il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'Opera. Sono pertanto ricompresi nella Filiera, oltre al Concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella "Filiera" le imprese interessate a fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella "Filiera" anche le società affidatarie infragruppo del Concessionario. Rientrano quindi nella Filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: ad esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della Filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti "comuni", non realizzati appositamente per l'Opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo "generico": in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato in via esclusiva verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella Filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi "sensibili" (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). Non rientra ovviamente nella Filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della Filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE. Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla Filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi commi 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate e autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile alla realizzazione dello specifico intervento.
6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche

sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della Filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati in via esclusiva, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per le "piccole spese giornaliere" s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è 1N "costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere".
8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
 - con giroconti/girofondi,
 - per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
 - per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
 - per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
 - per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3

Lettera di manleva

1. Le imprese della Filiera di cui all'art 2 comma 1 si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita "lettera di manleva", gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE ¹:
 - a) Le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati "a evento", oltre il conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice come specificato nell'allegato 1) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
 - il CUP dell'intervento;
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1);
 - il codice IBAN del conto addebitato;
 - b) Gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni Finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

¹ Nell'eventualità che l'impresa accenda il conto corrente dedicato presso intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI, la stessa segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro che provvederà a fornire tutte le istruzioni necessarie.

2. La “lettera di manleva” deve essere inviata agli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, entro il termine di cui al precedente art.2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. Nei successivi cinque giorni l'impresa della Filiera provvederà ad informare il Concessionario preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, inviando copia della predetta lettera di manleva e con allegata la documentazione che attesti la data del suddetto invio.

Art. 4

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art.2, comma 1, comunicano al Concessionario gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti. Il Concessionario preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE. Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il Concessionario preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. La Stazione Appaltante provvederà ad informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN del Concessionario e relativo importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario (Concessionario) nonché tutti i soggetti della Filiera si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera Filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.
2. In particolare l'aggiudicatario (Concessionario) nonché tutti i soggetti della Filiera si adopereranno affinché tutti i soggetti della “Filiera” sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi, analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della Filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art.6 della legge n.136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.
2. In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art.6, comma 1, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno.
3. Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) Sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
- la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art.2, comma 2 o il mancato invio della "Lettera di manleva" entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
- b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti "dedicati" o il mancato invio della "lettera di manleva" nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art.2 comma 2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
- c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
- d) il mancato invio al Concessionario preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente Protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.
4. Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa diffida della Stazione Appaltante per il tramite del Concessionario ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Protocollo entro i successivi trenta giorni – la risoluzione del contratto. Anche in tal caso la risoluzione è associata all'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
5. Nel contratto di affidamento dell'Opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3 lettera a) e 4 del presente articolo. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.
6. La Stazione Appaltante pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, del 3° comma lettera a) e del 4° comma del presente articolo. La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato comma 3 del presente articolo sono destinate all'incremento della sicurezza dell'Opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo il programma che la Stazione Appaltante, di concerto con il Concessionario, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.
7. Dopo il collaudo tecnico amministrativo dell'Opera, la Stazione Appaltante rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art.36, comma 5, del citato decreto legge n.90/2014.

Art. 7

Il procedimento sanzionatorio

1. Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate, provvede a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al Concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.
2. La Stazione Appaltante per il tramite del Concessionario invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente, vengono trasmesse al Concessionario e vengono valutate dalla Stazione Appaltante anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Concessionario. La Stazione Appaltante stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale e comunica le proprie decisioni alla Direzione Investigativa Antimafia e - per il tramite del Concessionario - al contraente in bonis e al suo dante causa.
3. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente art. 6 comma 3, la Stazione Appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il Concessionario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della "Filiera" che ricomprende l'impresa inadempiente e così via, in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente.
4. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della Stazione Appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.
5. La Stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in una apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'Opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.
6. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 3° comma della lettera a) o del 4° comma dell'art 6, e se la Stazione Appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente in bonis, previa comunicazione della decisione della Stazione Appaltante effettuata mediante Posta Elettronica Certificata alla Direzione Investigativa Antimafia nonché - per il tramite del Concessionario - al contraente in bonis e al suo dante causa mediante Posta Elettronica Certificata o mediante lettera raccomandata AR.

Art. 8

Vigilanza

La Stazione Appaltante vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, e sovrintende al controllo dei dati conferiti al DIPE, da parte del Concessionario, in merito alle imprese della Filiera.

Art.9

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'Opera sino al collaudo definitivo. Fanno eccezione unicamente i contratti stipulati precedentemente alla sottoscrizione del presente Protocollo, le cui prestazioni sono terminate e regolarmente liquidate eccetto per le ritenute a garanzia il cui pagamento potrà essere effettuato all'esito

positivo delle procedure di collaudo definitivo. Con riferimento a tali contratti dovrà essere in ogni caso dimostrato il pagamento dei corrispettivi alle imprese poste ai livelli successivi della filiera.

30 OTT 2020

Data,.....

COMUNE DI NAPOLI

Ing. Serena Riccio

.....

MN METROPOLITANA DI NAPOLI SPA

Ing. Fabio Giannelli

.....

Firmato
digitalmente da

FABIO GIANNELLI

Allegato 1

CAUSALI "MGO"

Quadro A: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
01	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
02	Manodopera (emolumenti a operai)
03	Personale distaccato
04	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
05	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
06	Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
07	Imposte e tasse
08	Assicurazioni e fidejussioni
09	Contributi (INPS INAIL CASSA EDILE)
10	Gestori e fornitori di pubblici servizi

Quadro B: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
00	Committenti (affidatari e subaffidatari)
11	Noleggi a freddo
12	Noleggi a caldo
13	Forniture di ferro
14	Forniture di calcestruzzo/cemento
15	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
16	Altre forniture
17	Trasporti (tutti)
18	Progettazione
19	Espropri (servizi e oneri)
20	Guardiania
21	Spese di cantiere
22	Mensa cantiere
23	Pulizie cantiere
24	Affidamenti lavori
25	Factor
26	Scavo e movimento terra
27	Smaltimento terra
28	Smaltimento rifiuti

Allegato 2

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
CUP		Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA iva	Partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice Fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo Sede Legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE E CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (<u>Laddove presente</u>)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione BANCA	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	Indirizzo PEC	Indirizzo PEC per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA iva	Partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice Fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo Sede Legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE E CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (<u>Laddove presente</u>)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione BANCA	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	Indirizzo PEC	Indirizzo PEC per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice Identificativo di Gara	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice Contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	Descrizione del Contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	Data inizio Validità del Contratto	TESTO	SI
	DATA FINE	Data fine Validità del Contratto	TESTO	NO
	DATA RISOLUZIONE	Data risoluzione del Contratto	TESTO	NO
	IMPORTO	Importo del Contratto €	NUMERO con 2 decimali	SI
MANLEVA	FLAG	Indica la presenza della lettera di Manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	Data invio lettera di Manleva	DATA	SI*
NOTE		NOTE GENERALI	TESTO	NO



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-10-30 15:44:38 (UTC)

File verificato: C:\Users\0056483\Desktop\Monitoraggio Finanziario MGOWMN S.p.A\2020_09 determina MGO L1\Allegato 2 MGO MN_LINEA1-signed.pdf.signed.pdf

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: GIANNELLI FABIO
Firma verificata: OK (Validated at: 30/10/2020 15:44:32)
Firma PAdES-Basic
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/10/2020 15:01:01

Dati del certificato del firmatario GIANNELLI FABIO:

Nome, Cognome: GIANNELLI FABIO
Numero identificativo: 21426879
Data di scadenza: 15/06/2023 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2: RICCIO SERENA
Firma verificata: OK (Validated at: 30/10/2020 15:44:32)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 30/10/2020 15:30:00

Dati del certificato del firmatario RICCIO SERENA:

Nome, Cognome: RICCIO SERENA
Numero identificativo: 20201499501021
Data di scadenza: 26/10/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019